**Procedure e precauzioni per la prevenzione del contagio da COVID-19 e da altri patogeni trasmissibili nelle attività agromeccaniche, forestali e nella manutenzione del verde**

Il profilo di rischio assegnato al settore agricolo, forestale e della manutenzione del verde si pone al livello del rischio basso.

Le attività dei settori AGRICOLTURA, SILVICOLTURA e CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO sono definite attraverso la codifica ATECO 2007:

* *Codice ATECO 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali* , comprendente il sottocodice 01.61.00 “*Attività di sostegno alla produzione vegetale*”, altrimenti definita come “attività agromeccanica” dall’art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; detta attività non è mai stata sospesa in quanto facente parte della filiera dei servizi per l’agricoltura, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e successivamente inserita in Allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020;
* *Codice ATECO 02 Silvicoltura e utilizzo aree forestali* è stata autorizzata a riprendere perché inserita in Allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020;
* *Codice ATECO 81.30 Cura e manutenzione del paesaggio*  ha potuto riprendere, relativamente alle sole manutenzioni, in quanto inserita in Allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020, mentre per la costruzione di aree verdi è stata autorizzata alla ripresa a far data dal 4 maggio 2020.

I suddetti riferimenti costituiscono la base per l’applicazione delle seguenti misure.

**Misure anti-contagio al fine di tutelare la salute dei lavoratori e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.**

Il primo criterio di protezione è il distanziamento interpersonale tra i singoli lavoratori e tra questi egli altri soggetti che possono essere presenti sul luogo di lavoro, ove l’attività produttiva possa comportare tale evenienza.

Detto criterio si realizza attraverso il contenimento del numero di accessi presso i locali/spazi aziendali e del numero di lavoratori presenti contemporaneamente presso gli ambienti di lavoro, ovvero con riguardo al settore agro meccanico, forestale e della manutenzione del verde (di seguito solo *settore*) e relativi servizi accessori:

* favorendo l’alternanza su più turni di lavoro;
* ampliando le fasce orarie di accesso da parte di fornitori e di clienti;
* vietando tutte le attività che comportano l’aggregazione di persone;
* limitando o evitando l’affollamento in spogliatoi, capannoni di ricovero macchine, officine di manutenzione, o altre aree comuni.

Ciò premesso, di seguito si descrivono le misure specifiche da adottarsi nelle aziende del *settore*, fermo restando che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ne garantirà la puntuale declinazione al contesto specifico e la relativa verifica della corretta attuazione. Altresì, ogni lavoratore è chiamato a rispettare le misure disposte dal datore di lavoro, rendendosi compartecipe del dovere di cooperare per la salute e sicurezza propria e degli altri soggetti.

Le misure che seguono devono essere adottate anche dalle imprese che non si avvalgono di dipendenti o altri collaboratori, classificate come “lavoratori autonomi” dall’art. 21 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

**A) INFORMAZIONE**

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni anti-contagio delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi volantini/cartelli informativi.

Nel caso di presenza di lavoratori stranieri, le informazioni devono essere rese comprensibili dai lavoratori.

Le informazioni riguardano gli obblighi previsti dai protocolli sanitari, e precisamente:

* rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) e chiamare il proprio medico di medicina generale;
* comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
* avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti,
* adottare le misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:
* mantenere la distanza di sicurezza,
* rispettare il divieto di assembramento,
* osservare le regole di igiene delle mani,
* utilizzare i DPI.

**B) MODALITA’ D’INGRESSO IN AZIENDA**

Il personale prima dell’ingresso in azienda potrà essere sottoposto al controllo della temperatura; è sufficiente un termometro per la rilevazione a distanza della temperatura corporea (*contactless*).

Tale ipotesi, non obbligatoria, è consigliabile in relazione all’andamento dell’epidemia.

In caso di temperatura superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro; le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine.

È importante sia altresì garantito anche il percorso fino alla presa di servizio nel punto di raccolta aziendale che deve avvenire nel rispetto delle distanze o, nell’impossibilità (arrivo con mezzi di trasporto collettivi e individuali), con uso di mascherine e guanti.

**C) MODALITA’ DI ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI**

Tutti gli accessi non indispensabili al funzionamento delle attività produttive dovranno essere, per quanto possibile, interrotti e dovranno essere regolamentate le modalità di ingresso, transito e uscita al fine di ridurre le occasioni di contatto con personale dell’azienda.

**Fornitori esterni**

Sono compresi, a titolo di esempio non esaustivo, i fornitori di beni e di prodotti (come concimi, presidi fitosanitari, sementi, parti di ricambio, materiali di consumo) e di servizi, come i consulenti (agronomi, periti agrari, agrotecnici e altri professionisti), il personale delle associazioni di categoria e dei centri di assistenza agricola, i fornitori di servizi assicurativi e finanziari, ecc.

I fornitori che accedono all’azienda devono essere muniti di mascherina e di guanti, anche da lavoro, e rimanere per quanto possibile all’interno del loro mezzo. Nei casi in cui il fornitore si interfacci con il personale dell’azienda, deve essere garantito il rispetto della distanza di almeno 1 metro e i lavoratori/personale aziendale dovranno indossare mascherina chirurgica e guanti, anche da lavoro.

# Clienti

L’accesso di clienti alla sede aziendale è possibile previo appuntamento telefonico: all’arrivo del cliente devono essere adottate le seguenti misure:

* accesso contingentato dei clienti, che dovranno accedere muniti di mascherina;
* cartelli che impongano ai clienti il mantenimento della distanza di sicurezza;
* messa a disposizione di liquidi/gel igienizzanti per le mani.

Chi riceve il cliente deve indossare la mascherina, almeno di tipo chirurgico.

**D) SVOLGIMENTO DI SERVIZI PRESSO TERZI**

Le attività indicate in premessa si svolgono ordinariamente presso terzi, sui fondi agricoli condotti dal cliente, nelle aree forestali e nelle aree a verde pubblico e privato; esse possono comprendere sia lavorazioni effettuate sul posto, sia trasporti in ingresso o in uscita.

Per quanto riguarda le singole attività si devono rispettare le seguenti prescrizioni specifiche:

D.1) Lavorazioni agromeccaniche e lavori forestali con macchine semoventi

* Premesso che la diffusione del patogeno può avvenire tramite superfici contaminate con cui la persona può entrare in contatto, la loro pulizia e sanificazione è ritenuta uno strumento indispensabile dalle autorità sanitarie.
* Si deve pertanto evitare la presenza in cabina di altre persone, in quanto non necessarie all’esecuzione del lavoro; nelle macchine agricole e forestali, la cabina potrebbe non essere in grado di proteggere l’accompagnatore in caso di capovolgimento del mezzo.
* Il trasferimento di persone verso il cantiere, o all’interno dello stesso, deve avvenire per mezzo di altri veicoli, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Per i veicoli con 3 posti in cabina, tenere libero il posto centrale; per quelli a 4 posti, far sedere il passeggero sul sedile posteriore a destra; negli autocarri a doppia o tripla cabina occupare solo i posti esterni; conducente e passeggeri devono indossare la mascherina chirurgica.
* Deve essere evitato il più possibile lo scambio dei conducenti fra i diversi mezzi e viceversa, per ridurre i contatti con superfici potenzialmente contaminate; qualora, per motivi di urgenza, non fosse possibile la sanificazione, il personale deve aerare la cabina aprendo i finestrini o accendendo la ventilazione alla massima velocità, per almeno 5 minuti; dopo di che può accedere al posto di guida indossando guanti, anche da lavoro, e mascherina chirurgica.
* Il posto di guida, il volante, i comandi, le leve, gli interruttori, il bracciolo di comando, i joystick e gli schermi a sfioramento, così come le altre superfici interne, devono essere puliti giornalmente con prodotti appositi.
* La cabina deve essere sanificata periodicamente, impiegando prodotti idonei: alcuni di questi si trovano in confezione spray e devono essere applicati a cabina chiusa; solo dopo alcuni minuti (a seconda del prodotto) è possibile aerare la cabina aprendo i finestrini o azionando l’impianto di ventilazione alla massima velocità.
* L’impianto di climatizzazione è concepito per mantenere la cabina in leggera pressione positiva rispetto all’esterno, onde evitare l’ingresso di inquinanti: non si deve pertanto impostare il ricircolo dell’aria interna, meno che mai in caso di cambio dell’operatore.
* La sanificazione periodica del climatizzatore, con prodotti certificati, deve essere fatta con maggiore frequenza, tenendo conto che le impurità eventualmente presenti possono costituire un supporto atto a veicolare organismi patogeni.
* All’arrivo presso il cliente assicurarsi che i presenti indossino almeno la mascherina chirurgica, diversamente, astenersi dallo scendere dal mezzo; solo in caso di assoluta necessità è possibile scendere a terra, dopo avere indossato la mascherina chirurgica, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro.

D.3) Lavori forestali, costruzione e manutenzione di aree verdi

* Preparazione delle macchine ed attrezzature di lavoro: nonostante sia obbligatorio l’uso di guanti di protezione, i posti di guida e di comando, le impugnature, le leve ed i comandi, il volante ed ogni altro dispositivo deve pulito giornalmente e periodicamente sanificato.
* Preparazione ed allestimento del cantiere: in questa fase, che può comprendere anche la delimitazione dell’area, l’apposizione della segnaletica, il piazzamento della PLE, la posa delle funi di sicurezza e di lavoro (*tree climbing*), lo scarico dei materiali e delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono mantenere le distanze di sicurezza.
* Ove non fosse possibile il mantenimento della distanza di almeno 1 metro, i lavoratori devono essere dotati di mascherina chirurgica.
* Nel lavoro di potatura ed abbattimento di piante arboree, gli operatori devono essere opportunamente distanziati, diversamente è obbligatorio l’uso della maschera chirurgica.
* Evitare per quanto possibile lo scambio di attrezzi a mano (come pale, zappe, rastrelli, segacci, cunei, ecc.) e macchine a brandeggio manuale (motosega, potatrice, decespugliatore, tosasiepi, soffiatore); diversamente le impugnature, i manici ed i comandi devono essere sanificati con prodotti spray.
* Nelle attività di sfalcio, pulizia, messa a dimora di piante erbacee ed arboree gli operatori devono essere opportunamente distanziati, ovvero dotati di mascherina chirurgica.

D.4) Trasporti

Per tutte le attività di trasporto dei prodotti verso siti di stoccaggio, essiccazione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, se effettuati:

* da lavoratori dell’azienda, si dovrà evitare la condivisione dello stesso mezzo di trasporto; quando ciò non fosse possibile, il cambio del conducente deve essere preceduto da disinfezione della cabina di guida; nella cabina di guida non devono essere presenti altre persone oltre al conducente: se occasionalmente dovesse rendersi necessaria la presenza di un accompagnatore, entrambi devono indossare la mascherina chirurgica; il lavoratore addetto alla consegna deve indossare mascherina e guanti;
* da clienti dell’azienda, gli stessi dovranno indossare mascherina e guanti; qualora fosse necessario rapportarsi con personale dell’azienda, tutti i soggetti coinvolti dovranno rispettare la distanza di almeno 1 metro.

I trasporti, i trasferimenti, e tutte le occasioni che prevedono la necessità di recarsi al domicilio del cliente devono avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite, ricordando sempre di indossare mascherina chirurgica e guanti, rispettando la distanza di 1 metro.

**E) PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI**

Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando i DPI (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).

Il presente paragrafo integra le “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive dal contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” diffuse con nota prot. 0017644 del 22 maggio 2020 (allegate) a cui si rimanda per ulteriore e più preciso approfondimento.

Per la pulizia di:

* tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, delle officine, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) le operazioni dovranno avere **cadenza giornaliera** utilizzando comuni detergenti;
* mezzi di trasporto, macchine agricole e macchine operatrici: la pulizia deve interessare i posti di posti di guida e di comando; le operazioni dovranno avere **cadenza giornaliera** utilizzando comuni detergenti; i comandi (corona del volante, leve, interruttori, pulsanti, *joystick, command arm*, ecc.) devono essere disinfettati giornalmente e comunque ad ogni cambio di operatore;
* altre attrezzature: la pulizia deve interessare l’intera attrezzatura, o al minimo la parte che può entrare in contatto con le persone; le operazioni dovranno avere **cadenza giornaliera** utilizzando comuni detergenti;
* per gli spogliatoi, i servizi igienici e gli altri luoghi e spazi comuni, comprese le attrezzature ivi presenti, come sopra esemplificate, gli utensili a mano e motorizzati, le scale e le cabine di guida di macchine agricole si dovrà procedere ad una **periodica disinfezione.**

Nell’esecuzione di tutte le attività di pulizia e disinfezione:

* è consigliato l’uso di disinfettanti quali quelli a base di alcol, con un contenuto di almeno il 75% in volume, oppure soluzioni di ipoclorito di sodio al 0,1-0,5%, eventualmente con cloruro di sodio (Amuchina R e prodotti similari);
* non si deve utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono veicolare materiale infettivo nell’ambiente sotto forma di aerosol;
* gli aspirapolvere possono essere utilizzati solo dopo avere eseguito un’adeguata disinfezione, anche con prodotti in confezione spray.

**F) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti e renderà disponibili all’interno dei locali i dispenser di gel idroalcolici per le mani.

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino in particolare la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e/o con gel idroalcolici.

Per l’attività lavorativa svolta in **campo aperto, ovvero distante dalla sede aziendale,** il datore di lavoro deve garantire la disponibilità sul mezzo di acqua e detergenti, ovvero, se ciò non fosse possibile, di gel idroalcolici per il lavaggio delle mani.

**F) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DISTANZA DI SICUREZZA**

Deve essere mantenuta nelle diverse operazioni lavorative la distanza di almeno 1 metro fra i lavoratori, prevedendo anche modifiche all’organizzazione del lavoro e dei turni.

Nel caso in cui vi sia la necessità che più lavoratori operino a ***stretto contatto***, devono essere messe in atto le seguenti misure di protezione:

* impiego di mascherine, almeno di tipo chirurgico;
* utilizzo di guanti;
* è consigliato l’uso di occhiali protettivi.

Nell’ambito agromeccanico sono svolte una serie di attività lavorative che possono tradursi in occasioni di contagio e perciò si richiedono misure specifiche di contrasto e di contenimento.

* **Lavorazioni meccanizzate in campo**: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di trattori o macchine semoventi cabinate, o preliminarmente effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina.
* **Attività di raccolta meccanizzate, all’aperto o in serra:** se le macchine prevedono compresenza di più operatori per la selezione del prodotto (come nelle macchine per la raccolta di orticole di pieno campo), occorre garantire il rispetto delle distanze e dotare i lavoratori di mascherine e guanti. A bordo del trattore deve essere presente solamente il conducente.
* **Attività di trapianto e altre lavorazioni meccanizzate all’aperto:** se le macchine prevedono compresenza di più operatori, occorre dotare i lavoratori di mascherine e guanti. A bordo del trattore deve essere presente solamente il conducente.
* **Attività di manutenzione e riparazione**:
* Esporre cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione e mettere a disposizione acque e sapone o soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
* Effettuare una pulizia regolare frequente, seguita da una disinfezione, per gli ambienti di lavoro, attrezzature, mobili e superfici.
* Garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria negli ambienti di lavoro.
* Comportamenti per pause e consumo di cibi e bevande, si rimanda a quanto sopra.

**G) GESTIONE SPAZI COMUNI**

Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, mense, zona pausa caffè, distributori automatici, ecc.) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, e sempre rispettando le precauzioni basilari: distanza di almeno 1 metro fra le persone ed impiego dei dispositivi di protezione individuale.

Gli spazi che presentano le maggiori criticità possono essere:

* i locali ad uso ufficio, dove oltre alle funzioni amministrative si svolge il coordinamento dei lavori, il *briefing* quotidiano, il programma degli interventi;
* il capannone destinato a ricovero delle macchine, per il ritiro e la riconsegna delle macchine, per il collegamento delle attrezzature, per le verifiche, le tarature e le regolazioni;
* l'area o il locale officina, per le operazioni di manutenzione e riparazione;
* l’area scoperta eventualmente destinata a deposito di macchinari;
* l'area destinata al rifornimento di carburanti;
* i magazzini di stoccaggio di concimi o sementi e le relative aree di carico e scarico;
* lo spazio dedicato al riempimento dei serbatoi delle irroratrici, ovvero del carro botte per il loro rifornimento, alla diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari, al lavaggio interno dell’impianto;
* l'area esterna destinata al lavaggio delle macchine;
* ogni altro spazio, coperto o scoperto, dove possono trovarsi in contemporanea più persone.

.

**H) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE**

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il trattorista (o carrellista, escavatorista, ecc.) può continuare ad operare come tale anche oltre la scadenza della formazione; gli utilizzatori professionali possono continuare, rispettivamente, ad acquistare ed utilizzare, i prodotti fitosanitari.

**I) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA**

Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda accusi febbre e altri sintomi quali difficoltà respiratorie e/o tosse deve informare immediatamente il datore di lavoro, che procederà ad avvertire immediatamente l’Autorità sanitaria per il suo isolamento.

Nel caso in cui un lavoratore risulti positivo al tampone COVID-19, l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti”.

Qualora tra i contatti stretti siano presenti altri lavoratori dell’azienda, gli stessi dovranno lasciare cautelativamente le attività e saranno posti in isolamento fiduciario, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria, fino al termine del periodo di sorveglianza.

**L) SORVEGLIANZA SANITARIA**

La sorveglianza sanitaria comprende:

* la visita medica preventiva, anche in fase precedente all’assunzione;
* la visita medica su richiesta del lavoratore;
* la visita medica in occasione del cambio di mansione;
* la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

La sorveglianza sanitaria deve essere garantita purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità *[Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019* (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020 e successive modificazioni e integrazioni].

È nella facoltà del medico competente eseguire colloquio anamnestico con il lavoratore, telefonico o con altro mezzo tecnologico a disposizione, e valutazione documentale, per esprimere giudizio di idoneità, qualora gli elementi conoscitivi siano ritenuti comunque sufficienti per l’espressione del giudizio medesimo.

Visita medica pre-assuntiva per personale di nuova assunzione: è necessario che sia effettuata per l’espressione dell’idoneità sempre purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche già citate.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria periodica, si ritiene opportuno e praticabile il differimento delle visite mediche e degli accertamenti per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive a livello nazionale.

**M) LAVORATORI STAGIONALI STRANIERI IN INGRESSO IN ITALIA**

L' ordinanza del 28 marzo 2020 a firma dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Salute, stabilisce che chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi:

* i motivi del viaggio,
* l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario,
* il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria Agenzia di Tutela della Salute competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco.

Ciò premesso, l’impresa agromeccanica, forestale e di manutenzione del verde che si avvale di lavoratori stagionali stranieri che fanno ingresso in Italia dovrà mettere a disposizione un alloggio dedicato all’isolamento fiduciario.

L’azienda deve tenere separato l’alloggiamento dedicato all’isolamento fiduciario, evitando per quanto possibile la promiscuità fra i lavoratori, anche per quanto riguarda i servizi igienici e assistenziali e i locali per la preparazione e la consumazione dei pasti.

Osservazioni:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_